

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1989

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296,
recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edili-
zia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a
carattere ambientale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento muove dalla necessità di apportare alcune modifiche alla legislazione in materia di edilizia residenziale consentendo lo «sblocco» degli interventi costruttivi con finalità pubbliche.

In particolare l'obiettivo del provvedimento è duplice: da un lato semplificare le procedure, spesso non coordinate, e dall'altro introdurre alcune modifiche legislative in grado di realizzare maggiore efficienza e produttività degli interventi.

L'articolo 1 prevede l'utilizzazione delle maggiori entrate provenienti dai fondi ex GESCAL per gli anni 1993-1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, per l'avvio sia di programmi di competenza del Ministero dei lavori pubblici (lire 600 miliardi), sia per interventi per il recupero delle zone alluvionate (50 miliardi), che per gli interventi edilizi di competenza regionale (lire 767 miliardi).

In particolare, dei 600 miliardi attribuiti al Ministero, 300 sono destinati al finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana da realizzarsi a cura dei comuni, 200 per il finanziamento di interventi edilizi sperimentali da realizzare nell'ambito di protocolli d'intesa da stipulare con le amministrazioni territoriali e 100 per programmi di edilizia residenziale da destinare alla soluzione di problemi abitativi delle fasce sociali più deboli.

Con i fondi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati, al fine di moltiplicare l'efficacia dei programmi e la quantità di investimenti, gli interventi previsti nei programmi di riqualificazione urbana.

Con l'articolo 2 si dettano norme di accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,

finanziati dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) a partire dal 1982 e fino al 1989. La realizzazione di detti programmi è stata notevolmente ritardata in relazione alla mancata disponibilità da parte degli enti attuatori delle aree già assegnate agli stessi e che, tuttavia, non hanno potuto essere impiegate per l'esistenza sulle stesse di vincoli di tipo urbanistico, archeologico ed amministrativo-legale.

Ciò ha impedito che i lavori iniziassero nei tempi previsti, con conseguente aumento dei costi di costruzione. Tali aumenti si sono ripercossi, soprattutto nel settore dell'edilizia sovvenzionata, sulla finanza statale.

Pertanto, al fine di consentire l'apertura dei cantieri, rimossi gli ostacoli di tipo amministrativo, è necessario che i costi di costruzione previsti nelle convenzioni stipulate tra il 1987 ed il 1990 siano ragguagliati ai costi dell'edilizia residenziale pubblica per il 1994.

Allo scopo di fornire alcuni dati in proposito va evidenziato, inoltre, che per le iniziative in questione risultano avviati 21 programmi di edilizia sperimentale localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni a forte tensione abitativa, per un totale di 272 miliardi.

Di tali programmi, 4 sono in fase di ultimazione, 4 sono stati revocati, per 13 i lavori sono fortemente rallentati (4) o non sono mai iniziati (9).

Tale situazione è dovuta al mancato riconoscimento di un'integrazione del finanziamento già concesso, necessaria, come detto, per l'incremento dei costi verificatosi dalla data di stipula delle convenzioni (1987-1989).

Il fermo dei cantieri interessa un importo complessivo di oltre 131 miliardi.

A seguito delle revoche effettuate (per 62 miliardi) sarebbe possibile redistribuire le

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

economie verificatesi a favore delle iniziative che risultano sospese per mancato aggiornamento dei costi.

In questa ipotesi l'importo complessivo dei programmi riattivabili ammonterebbe a 193 miliardi, con un aumento occupazionale di circa 1.600 addetti e almeno altrettanti nell'indotto e con la produzione di oltre 2.000 alloggi nelle aree territoriali a maggiore tensione abitativa.

È necessario inoltre fare ricorso alla nomina di commissari *ad acta* proprio per garantire che vengano rimossi gli ostacoli di tipo amministrativo sopra richiamati che ancora ostano all'inizio dei lavori per alcuni programmi, in particolare di edilizia agevolata.

Atteso quanto sopra, si sottolinea l'importanza del provvedimento sia in rapporto al soddisfacimento della domanda abitativa nelle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa, nei quali sono localizzati gli interventi, sia per le conseguenti ricadute sul rilancio delle costruzioni e dell'occupazione.

Si prevede altresì che per gli affidamenti degli interventi nel settore dell'edilizia sperimentale, per i quali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i commissari *ad acta* hanno rilasciato le concessioni edilizie, il termine per l'inizio dei lavori sia prorogato al 31 dicembre 1995.

Questo intervento si rende necessario poichè, a seguito delle rilocalizzazioni delle opere a carattere residenziale, che non potranno realizzarsi per la scadenza del termine delle concessioni, molteplici amministrazioni (*in primis* il comune di Roma, per il quale sono previsti diversi interventi) non sarebbero in grado di attivare le procedure previste per l'edilizia sperimentale.

Con l'articolo 3 vengono riproposte le norme già contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, stralciato dalla Camera dei deputati in sede di conversione dello stesso provvedimento. Con queste norme (articolo 3, comma 1) si prevede l'assegnazione al segretariato del CER di somme utili ad essere

impegnate per la realizzazione di programmi di sviluppo. La riassegnazione viene effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Si consente poi la utilizzazione delle somme appostate sui capitoli di bilancio del Ministero nel biennio successivo rispetto a quello nel corso del quale avrebbero dovuto essere impegnate.

Nel comma 2 si prevede una procedura in deroga rispetto a quella prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, relativamente all'attribuzione di finanziamenti per l'edilizia residenziale a favore delle Forze di polizia.

L'intento della disposizione è quello di consentire che, nelle more delle procedure giudiziarie relative all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale, le somme in questione possano essere impegnate fino a concorrenza del 50 per cento.

Si realizza così, da un lato, il mantenimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere e, dall'altro, che l'Amministrazione garantisca i diritti eventualmente aducibili da parte dei soggetti che hanno procedure giurisdizionali in corso, per esclusioni dalla fase finale del procedimento di selezione.

Al fine di accelerare l'utilizzazione dei finanziamenti destinati all'edilizia residenziale, l'articolo 4 prevede la possibilità di concludere accordi di programma che vengano promossi dal Ministro dei lavori pubblici qualora le regioni non siano riuscite a rispettare i tempi necessari (12 mesi) per pervenire all'apertura dei cantieri. All'accordo di programma partecipano i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore (IACP, comuni, imprese, cooperative). Effetto principale della disposizione è quello di incidere sul potere sostitutivo, in relazione alle inadempienze dei centri territoriali, riducendo i tempi assai lunghi previsti dalla normativa vigente per l'eventuale revoca dei finanziamenti e consentendo poi la rapida attribuzione delle stesse somme ad altre amministrazioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nelle grandi città, e segnatamente nella capitale, le Amministrazioni dello Stato trovano insormontabili difficoltà a reperire locali idonei per le loro esigenze, specialmente nel caso di necessità urgenti, derivanti da condizioni particolari (razionalizzazioni organizzative, sfratti, inagibilità delle sedi, eccetera), in quanto le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori consentono tali insediamenti solo in determinate e limitate zone.

La norma introdotta con l'articolo 5 disciplina nuove modalità per l'acquisto di alloggi da destinare agli sfrattati, utilizzando risorse già assegnate per la stessa finalità.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, attribuisce alle regioni la facoltà di destinare ai comuni, con particolari difficoltà nel settore abitativo, una quota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti attribuiti alle stesse regioni, per l'acquisto di abitazioni da assegnare ai nuclei familiari sottoposti a provvedimenti di rilascio forzoso.

Per le stesse motivazioni sono stati realizzati programmi speciali, tuttora in corso.

In sede di attuazione degli interventi citati si è avuto modo di constatare che le disposizioni recate dalle norme stesse per il calcolo del prezzo di acquisto, avendo riferimento al valore locativo di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, non appaiono più attuali poichè si pongono completamente al di fuori del mercato immobiliare.

Si è predisposta quindi una normativa volta a superare, nel calcolo dei prezzi d'acquisto, le disposizioni vigenti, introducendo invece, come riferimento, il valore catastale, peraltro già preso a base delle ultime norme fiscali in materia di abitazioni (si veda ad esempio l'ICI - imposta comunale immobiliare).

Al fine di agevolare l'attività del segretario generale del CER per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti anche l'assetto urbano, l'articolo 6 prevede l'utilizzazione di esperti iscritti nell'albo della pianificazione territoriale, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 7 ha la finalità di evitare che si determini un differenziale, a svantaggio dell'erario, nelle condizioni di alienazione del patrimonio edilizio pubblico. A tal riguardo la norma, agganciando l'interesse praticato all'atto dell'alienazione al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio diminuito di due punti, indica un criterio di giusto equilibrio tra l'esigenza di economicità per l'amministrazione e la dovuta agevolazione per gli assegnatari degli alloggi che intendono acquistare.

In tal modo si rende conveniente, per gli assegnatari, orientarsi sul pagamento in contanti dell'alloggio per usufruire dello sconto del 10 per cento sul costo di acquisto dell'alloggio previsto alla lettera a) del comma 12 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560. L'aumento delle vendite in contanti avrebbe l'effetto di aumentare le risorse disponibili, in tempi brevi, da destinare al risanamento dei bilanci degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e ai recuperi, alle nuove edificazioni ed in genere allo sviluppo della edilizia residenziale pubblica, anticipando gli effetti positivi sulla attuale gravissima situazione finanziaria degli IACP stessi.

L'articolo 8 riguarda le modalità di versamento all'erario degli importi derivanti dalla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la disposizione in questione vengono fatti rientrare nella gestione dei proventi che già riguardano il patrimonio degli IACP e l'edilizia residenziale pubblica anche i proventi per la cessione del diritto di prelazione a favore dell'ente cedente (pari al 10 per cento del valore catastale dell'immobile) i quali erano attualmente esclusi da tale assimilazione.

Viene inoltre previsto che le modalità di versamento siano stabilite dallo stesso CER al fine di omogeneizzare le procedure.

L'articolo 9 prevede che, essendo gli alloggi gestiti dagli IACP già censiti dal CER nell'ambito dell'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale pubblica, realizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, questi vengano esclusi dal censi-

mento che il Ministero delle finanze è tenuto a realizzare nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, che utilizzano beni demaniali o patrimoniali dello Stato.

Questa norma, alla luce del generale principio di economia dell'attività amministrativa previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ha lo scopo di evitare la duplicazione del censimento e di non ingenerare confusione nell'utilizzo dei dati raccolti, considerato che tali alloggi sono già soggetti, attraverso la gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, alla vigilanza da parte del CER.

L'articolo 10 prevede l'attribuzione al CER della competenza a determinare i limiti di reddito per l'accesso alle agevolazioni.

L'attribuzione al CER della competenza alla determinazione della entità delle agevolazioni da riconoscere agli interventi di edilizia residenziale pubblica - in precedenza assolta dal CIPE, su proposta del CER, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 1), della legge n. 457 del 1978 - ha reso necessaria l'attribuzione allo stesso CER della competenza alla determinazione e revisione dei limiti di reddito, ai quali i valori dei contributi devono essere collegati, in precedenza ugualmente assolta dal CIPE in attuazione della medesima disposizione.

La mancata esplicita abrogazione delle disposizioni che devono ritenersi superate è destinata a provocare dubbi interpretativi che potranno rallentare la complessa procedura prevista per l'approvazione ed attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Al fine di evitare conseguenze certamente non volute dal legislatore, la norma interpretativa rende inequivocabili le competenze attribuite al CER ed in virtù della sua natura impedisce che i provvedimenti già adottati dal Comitato in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possano subire intralci nella loro attuazione.

Con l'articolo 11 si sospende fino al 1° gennaio 1996 la normativa di cui al regola-

mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, concernente l'attribuzione al Ministro per i beni culturali ed ambientali della competenza ad effettuare interventi di restauro e di manutenzione di immobili statali di interesse storico, oltre che di quelli di interesse monumentale già di competenza dello stesso Ministero.

La norma era già contenuta nel comma 11 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 26 del 1995, anch'esso stralciato in sede di conversione.

Inoltre, si differisce al 30 giugno 1998 il termine previsto all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, limitando tale differimento agli edifici demaniali e a quelli comunque adibiti ad uffici pubblici. Ciò si rende necessario in quanto pervengono, da parte delle amministrazioni usuarie, richieste per interventi urgenti ed indilazionabili per l'adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici ed antincendio negli immobili adibiti ad uffici pubblici per importi che superano le disponibilità del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La legge n. 46 del 1990 non recava infatti i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi, che venivano tutti posti a carico delle spese correnti del Ministero predetto.

Solo in un ambito triennale potranno essere reperite, in assenza di ulteriori stanziamenti, le disponibilità necessarie.

Le norme contenute nell'articolo 12 hanno essenzialmente la finalità di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi sull'edilizia scolastica già finanziati.

Le modalità previste per il perseguimento di tale obiettivo sono le seguenti:

convocazione, da parte dei sindaci e dei presidenti delle amministrazioni provinciali, di apposite conferenze di servizio volte a pervenire a concreti risultati operativi, qualora sia necessario, in qualche fase delle procedure, un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, e quindi acquisire gli assensi delle amministrazioni

interessate; nei casi in cui sia comunque richiesta l'unanimità e questa non sia raggiunta, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione; sono inoltre previsti maggiori vincoli per le amministrazioni interessate nella definizione dei procedimenti, affinché esprimano celermente il proprio assenso;

ampliamento delle possibilità dell'intervento sostitutivo dei commissari *ad acta*. Le ultime leggi sull'edilizia scolastica hanno previsto l'intervento, in via sostitutiva, di commissari *ad acta* per provvedere a taluni adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali, quali l'indicazione del fabbisogno finanziario, l'adozione del piano di finanziamento, la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, l'affidamento delle opere. Le norme proposte estendono tali possibilità di intervento sostitutivo ed altri adempimenti quali l'affidamento degli incarichi di progettazione delle opere e l'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi. Il commissario, inoltre, potrà convocare e presiedere le apposite conferenze di servizio, di cui già si è detto in precedenza;

intervento sostitutivo dello stesso commissario *ad acta*, del prefetto o del provveditore agli studi, in luogo dell'ente locale competente, nell'attivazione delle apposite procedure di definizione del contenzioso per opere il cui affidamento o la cui esecuzione sia rimasta sospesa. Tali procedure sono previste, per la generalità dei lavori pubblici, dall'articolo 6 del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193;

possibilità di attribuzione ai commissari *ad acta*, in caso di mancata realizzazione delle opere entro quattro anni dalla loro nomina, di poteri speciali già previsti nel 1994 per gli interventi di edilizia scolastica nella città di Napoli.

L'articolo 13 è stato dettato dalla necessità di consentire lo «sblocco» contabile delle somme destinate agli interventi atti a fronteggiare emergenze ambientali in alcune zone del Paese.

In particolare, le ordinanze in questione, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge

24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sono relative a siti di particolare tensione ambientale come Orbetello (ordinanza 31 marzo 1994), l'area metropolitana di Napoli (ordinanze 23 giugno e 7 ottobre 1994), la provincia di Milano (ordinanza 22 novembre 1994) e il bacino del Sarno (ordinanza 14 aprile 1995), per i quali è stato necessario compiere interventi di tipo straordinario al fine di adottare rimedi alle gravi condizioni ambientali.

In particolare la Corte dei conti, in merito a detti atti, i quali movimentano denaro pubblico, ha evidenziato l'impossibilità per gli stessi di attivare le necessarie risorse finanziarie in mancanza di una norma di livello legislativo che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, autorizzi il Ministro del tesoro a trasferire i fondi sulle voci di bilancio utili ai fini dell'adempimento dell'ordinanza.

Con la stesura di cui sopra si è data «copertura» legislativa a questi strumenti eccezionali ed urgenti, anche in adesione a quanto più volte sostenuto dallo stesso Ministro del tesoro con riferimento al potere di ordinanza *ex* articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e alle sue implicazioni in materia di contabilità pubblica.

La norma in definitiva ha l'obiettivo di rendere operanti le somme destinate a tali fini e finora indisponibili per problemi connessi alla registrazione contabile.

L'articolo 14 rimodula le spese del Ministero dell'ambiente per il completamento di programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni e provvede alla riallocazione dei fondi del programma triennale per l'ambiente, pari complessivamente a circa 150 miliardi per il triennio 1995-1997. Alla copertura di questa somma si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nei capitoli del Ministero stesso e attraverso revocche di finanziamenti già disposti con decreti ministeriali del 1989 e 1990 a favore di attività di studi e progettazione, per le quali, tuttavia, le procedure per l'erogazione dei fondi risultano attualmente bloccate in ragione

delle modalità d'impegno e della qualificazione soggettiva dei destinatari dei suddetti finanziamenti (commi 1, 2, 3 e 4).

Vengono inoltre recuperati ulteriori stanziamenti per il completamento degli interventi nelle aree a rischio, cui sono destinati 10 miliardi (commi 5 e 6).

Si realizza inoltre la rimodulazione dei fondi per il programma triennale della azione pubblica per la tutela ambientale e si applica la speciale procedura prevista a favore delle aree depresse del Mezzogiorno.

Con il comma 12, per i progetti di opere di valore superiore ai 100 miliardi di lire, salva l'esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente, viene posto a carico del soggetto committente il versamento di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Ciò si rende necessario per far fronte alle maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura per la valutazione di impatto ambientale.

Con il comma 1 dell'articolo 15 si intende differire al 31 dicembre 1995 il termine fissato, dal ultimo, al 30 giugno 1995 ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per l'adempimento dell'obbligo di denuncia dei pozzi d'acqua a qualsiasi uso adibiti, stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

Il differimento si rende necessario al fine di risolvere i disagi evidenziati dagli interessati nella produzione della documentazione tecnica necessaria a tale adempimento, consentendo nel contempo alle regioni, enti competenti in materia di acque sotterranee ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di definire la procedura relativa.

L'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, prevede l'obbligo della denuncia, con finalità di sanatoria delle captazioni abusive in atto nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'articolo 15 del presente provvedimento, pertanto, al fine di rendere più organica l'applicazione della suddetta disposizione, anche in rela-

zione alla disciplina della citata legge sui parchi, prevede, al comma 2, il rinvio del predetto adempimento alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi della legge n. 394 del 1991.

Con il comma 3 dello stesso articolo 15, si intende risolvere il problema relativo alla gestione «Sovracanoni bacini imbriferi montani». Per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede con propri decreti ad individuare e perimetrale i bacini imbriferi montani (BIM) nei quali preesistevano concessioni idroelettriche.

La citata legge n. 959 del 1953 disponeva che, in sostituzione degli oneri a carico dei concessionari previsti dall'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fosse istituito, a carico degli stessi concessionari, un sovracanone sulle concessioni idroelettriche aventi le opere di presa o di prima presa nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Lo stesso sovracanone, destinato ai comuni compresi nel bacino rivieraschi delle utilizzazioni, aveva la funzione di indennizzare parzialmente i danni subiti dalle derivazioni, a sostegno del progresso economico sociale delle popolazioni interessate.

La richiamata legge n. 959 del 1953 riconosceva ai comuni stessi la facoltà di costituirsi in consorzi provinciali qualora i tre quinti di essi facessero relativa domanda.

Ove non si addivenisse alla costituzione di tale consorzio provinciale, la legge faceva carico al Ministero dei lavori pubblici di provvedere alla ripartizione del sovracanone.

A tal fine la legge medesima disponeva che le somme dovute dai concessionari per i sovracanoni fossero versate su un conto corrente fruttifero da intestarsi al Ministero dei lavori pubblici presso la Banca d'Italia.

La legge 23 dicembre 1993, n. 559, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1994, la soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Poichè il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGED ha ritenuto che il prescritto regime gestionale dei sovracanoni in parola possa essere assimilato,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella sostanza, alle gestioni fuori bilancio soppresse dalla predetta legge n. 559 del 1993, con il comma 3 dell'articolo 15 del presente decreto si dispone che i concessionari interessati al versamento dei ripetuti sovracanonici versino gli stessi su apposito capitolo del conto dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro provvederà a versare su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme stesse, ai fini della ripartizione che lo stesso Ministero dei lavori pubblici effettua nei confronti degli enti destinatari, con le stesse modalità previste dalla legge n. 959 del 1953 istituitiva dei ripetuti sovracanonici.

Si prevede altresì, che le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ed intestato al Ministero dei lavori pubblici vengano versate, a decorrere dal 1° gennaio 1995, nel pre-

detto capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con il comma 4 viene resa più flessibile la gestione dei capitoli di spesa istituiti con la legge 7 agosto 1990, n. 253, prevedendo la possibilità di apportare variazioni tra loro compensative, superando le rigidità del fattore legislativo.

Con il comma 5 si intende puntualizzare la denominazione del capitolo 1039 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per le necessità funzionali della direzione generale della difesa del suolo e delle autorità di bacino di rilievo nazionale, esplicitandone meglio la portata e rendendola coerente con il regolamento di contabilità adottato per il loro funzionamento.

La modifica si intende operante nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed in rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188.

Decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1995.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonchè per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Articolo 1.

(Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex GESCAL)

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere

riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 50 miliardi alla finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471;

e) lire 767 miliardi, da ripartire fra le regioni al sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Articolo 2.

(Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica)

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la

concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretario generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Articolo 3.

(Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorchè non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Articolo 4.

(Accelerazione delle procedure)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«8-bis. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato gene-

rale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Articolo 5.

(Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)

1. Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono soppressi ed il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.».

Articolo 6.

(Esperti)

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Articolo 7.

(Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Ai commi 12, lettera *b*), e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti».

Articolo 8.

(Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti)

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Articolo 9.

(Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Articolo 10.

(Interpretazione autentica)

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11.

(Interventi in materia di edilizia statale)

1. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manuten-

zione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.

Articolo 12.

(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può

delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 13.

(Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Articolo 14.

(Interventi in materia ambientale)

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambien-

tale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede:

a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305; articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e del capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) ed e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990;

c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992;

d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992.

3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilità in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 1992; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti di lire 291.000 milioni per l'anno 1995, di lire 242.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725, quali rideterminati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché delle disposizioni di cui al comma 6.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedurali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

12. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso

d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

(Norme per la tutela del suolo)

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazione d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406, 3407, dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappre-

sentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1995.

SCÀLFARO

DINI - BARATTA - MASERA - FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO